



Aree Protette
Alpi Cozie

REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 23 del 03/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: di impegno di spesa senza impegno di spesa

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici a servizio degli immobili di proprietà dell'Ente in Salbertrand (stagione termica 2025-2026)

CIG: BA0D110AA2

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall'Area Pianificazione e gestione del territorio dell'Ente (istruttore Stefano Brossa e responsabile del servizio Alba Meirone).

Rilevato che presso gli immobili di proprietà dell'Ente ubicati in Salbertrand sono collocati gli impianti termici sotto indicati:

1) Sede Ente (Via Fransuà Fontan 1): impianto ibrido costituito da caldaia a condensazione a basamento (RIELLO mod. TAU UNIT 50) potenza 50 Kw, alimentazione GPL + pompa di calore (RIELLO mod. HP EXTERNAL UNIT R32 / 014T), potenza 14 Kw;

2) Centro documentale (Via Fransuà Fontan 1): generatore di calore murale (ARCA CALDAIE mod. MULTIPLA 31 FCTR) potenza 30 Kw, alimentazione GPL;

3) Ex Hotel Dieu (Via Roma 88): generatore di calore murale (HERMANN mod. SEMIATEK CONDENS 24) potenza 24 Kw, alimentazione metano di rete.

Ricordato che, secondo quanto disposto dall'art. 11 del DPR 412/1993 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 comma 4 della legge 9 gennaio 1991 n. 10", così come modificato dal DPR 551/1999, dal DM 17.03.2003, dal DLgs192/2005, dal Decreto 37/2008 e dal DPR 74/2013, l'occupante dell'unità immobiliare è tenuto agli obblighi previsti dal suddetto regolamento, tra cui l'affidamento dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico a soggetto in possesso di idonei requisiti per l'assunzione delle responsabilità connesse.

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'affidamento dell'incarico per l'esercizio e la manutenzione degli impianti suddetti sulla base della legislazione vigente in materia.

Evidenziato che i soggetti abilitati ad effettuare i suddetti interventi, normalmente, rivestono il ruolo di manutentori qualificati soltanto per specifici marchi o tipologie di generatori, e tenuto anche conto del nuovo impianto ibrido (generatore a condensazione e pompa di calore) di recente installazione presso la sede dell'Ente.

Richiamato l'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2013, che sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di acquisto tramite CONSIP.

Esaminate le relative convenzioni e constatato che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risulta essere attiva una convenzione che abbia le caratteristiche necessarie all'Ente.

Visto il D.Lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici".

Richiamati:

- l'art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs 36/2023 che dispone che le stazioni appaltanti procedono mediante "affidamento diretto di servizi [...] di importo inferiore ad Euro 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali [...]";
- l'art. 25, comma 2 e l'art. 225, comma 2 del D.Lgs 36/2023 i quali dispongono che a decorrere dal 01.01.2024 "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici [...]";
- il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10.01.2024, al fine di favorire le amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi, ha fornito alcune indicazioni di carattere transitorio rispetto all'applicazione delle sopra citate disposizioni del Codice dei contratti in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore ad Euro 5.000,00 ed, in particolare, ha previsto la possibilità di operare, fino al 30.09.2024, al di fuori delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle stesse;
- il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18.06.2025 che proroga i suddetti termini.

Ritenuto opportuno procedere con l'affidamento del servizio in questione al medesimo operatore economico che, in occasione dei recenti lavori di adeguamento funzionale e normativo della centrale termica principale della sede, ha effettuato le operazioni di 1^a accensione come stabilito dalle norme vigenti, essendo manutentore qualificato per la tipologia e i marchi dei prodotti in questione.

Verificata inoltre la disponibilità di tale operatore economico ad assumere l'incarico di cui trattasi anche per gli altri due impianti collocati presso gli immobili dell'Ente in Salbertrand.

Effettuata pertanto la richiesta di preventivo di spesa alla ditta MASERA IGOR - partita IVA 086537740012 - con sede in Via Fratelli Vallero, 1/A 10059 Susa (TO).

Vista l'offerta economica del suddetto operatore per le prestazioni richieste, così distinta:

- per l'impianto di cui al punto 1): Euro 500,00 + IVA;
 - per l'impianto di cui al punto 2): Euro 200,00 + IVA;
 - per l'impianto di cui al punto 3): Euro 200,00 + IVA;
- pari a complessivi Euro 900,00 (oltre l'IVA) - (prot. Ente n. 240 del 21.01.2026).

Evidenziato da tale offerta economica che in considerazione della nuova installazione, la prestazione per l'impianto di cui al precedente punto 1) viene fornita gratuitamente.

Ritenuto pertanto di poter affidare il servizio in quanto soddisfa i requisiti posti da questa amministrazione.

Vista la circolare della Regione Piemonte prot. 17131/5 in data 29.12.2006 in merito all'applicabilità della L.R. 8/84.

Ricordato che per l'affidamento in questione sono stati acquisiti:

- il relativo CIG n. BA0D110AA2;
- il certificato DURC attestante la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi da parte dell'operatore economico ai sensi delle vigenti norme in materia (prot. Ente n. 321 del 26.01.2026);
- la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. (prot. Ente n. 310 del 26.01.2026);
- la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, nonché alle cause di esclusione, ai sensi del D.Lgs 36/2023 (prot. Ente n. 310 del 26.01.2026).

Verificato che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione per l'anno 2026, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 01 del 16.01.2026 "Adozione definitiva del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e del bilancio pluriennale 2026-2028".

Preso visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 del D.Lgs 165/2001

Visto l'art. 20 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

DETERMINA

- di affidare alla ditta MASERA IGOR - partita IVA 086537740012 - con sede in Via Fratelli Vallero, 1/A 10059 Susa (TO), il servizio per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici a servizio degli immobili di proprietà dell'Ente in Salbertrand (stagione termica 2025-2026), così come descritti in premessa;
- di stabilire che il servizio di cui trattasi viene affidato alla suddetta ditta per l'importo di Euro 400,00 (oltre l'IVA), così come risultante dal preventivo di spesa registrato al protocollo dell'Ente al n. 240 del 21.01.2026;
- di impegnare la somma complessiva di Euro 488,00 sul capitolo n. 220 art. 90 "Missione 9 spese per l'ordinaria manutenzione delle strutture ricettive dell'Ente, ostello, foresteria....." del Bilancio 2026;
- di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al D.Lgs 118/2011: U.1.03.02.09.009;

- di provvedere alla liquidazione della spesa dietro presentazione di idonea fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni effettuate nonché della regolarità contributiva della Ditta affidataria del servizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Il presente atto, in ottemperanza all'obbligo imposto dal D.Lgs 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie: www.parchialpicozie.it

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Marello Luca)